



REPERTORIO ATTI N° 275-11 (SC) 8

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Accordo sostitutivo dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 27 luglio 2011 in merito alla procedura amministrativa per l'applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.

Nella seduta odierna del 24 aprile 2013

VISTO l'articolo 9 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

VISTO il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province», adottato in attuazione della delega contenuta nella predetta legge n. 42 del 2009;

VISTO in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo, il quale prevede che, ai fini della predisposizione delle metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard ed alla determinazione dei rispettivi valori nonché dell'attività di monitoraggio ed aggiornamento delle relative elaborazioni, la Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A. (di seguito, SOSE) possa predisporre appositi questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai Comuni e dalle Province, con obbligo, a carico dei predetti enti, di restituire per via telematica gli anzidetti questionari, interamente compilati e sottoscritti dal legale rappresentante e dal responsabile economico finanziario, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, pena il blocco, fino all'adempimento, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati e la pubblicazione sul sito del Ministero dell'interno dell'ente inadempiente;

VISTO l'articolo 6, comma 2, lettera b), n. 6, del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, recante «Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il quale dispone che i questionari di cui al citato articolo 5, comma 1, lettera c), siano resi disponibili sul sito internet della SOSE e che, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sia data notizia della data in cui i questionari sono disponibili, prevedendo, altresì, che dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c);





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

VISTO l'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», che ha istituito il Fondo di solidarietà comunale, prevedendo, altresì, alla lettera h), l'abrogazione dei commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, relativi al Fondo sperimentale di riequilibrio comunale;

VISTO l'articolo 1, comma 384, della citata legge n. 228 del 2012, che dispone che, per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il Fondo sperimentale di riequilibrio si intendono riferite al Fondo di solidarietà comunale;

VISTO l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 27 luglio 2011 in merito alla procedura amministrativa per l'applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, nonché il relativo Accordo integrativo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 2 agosto 2012;

VISTA la richiesta, formulata dal Ministero dell'interno con nota n. 51653 del 19 marzo 2013 e successivamente formalizzata nella seduta della Conferenza Stato - città ed autonomie locali del 21 marzo 2013, di procedere ad una revisione del predetto Accordo;

RAVVISATA l'opportunità di procedere ad una revisione del menzionato Accordo sia al fine di soddisfare le esigenze rappresentate dal Ministero dell'interno, sia per aggiornare la relativa procedura per garantirne, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, la massima funzionalità agli effetti del procedimento di determinazione dei fabbisogni standard;

CONSIDERATO che, a tal fine, si è tenuta in data 9 aprile 2013 apposita riunione tecnica, in esito alla quale si è convenuto sulla necessità di ridefinire i termini e le modalità per l'applicazione del menzionato articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 216 del 2010;

VISTO lo schema di Accordo predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 9 aprile 2013 sulla base di quanto emerso nella citata riunione tecnica di pari data;

VISTA la nota del 22 aprile 2013, con la quale l'ANCI ha richiesto che nel punto 3 dello schema di Accordo il termine ulteriore per l'adempimento da parte degli Enti locali, ivi previsto di trenta giorni, sia aumentato a sessanta giorni, come previsto nell'Accordo del 27 luglio 2011;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

RILEVATO che, nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la suddetta richiesta formulata dall'ANCI è stata condivisa dal Ministero dell'economia dell'economia e finanze;

ACQUISITO l'assenso delle altre Amministrazioni competenti, dell'ANCI e dell'UPI;

la Conferenza Stato-città ed autonomie locali

sancisce il seguente

ACCORDO

1. La procedura amministrativa per l'applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 27 luglio 2011, come successivamente integrato con Accordo del 2 agosto 2012, è sostituita dalla seguente procedura.
2. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, scaduto il termine di sessanta giorni per la restituzione dei questionari, interamente compilati e sottoscritti dal legale rappresentante e dal responsabile economico finanziario dell'ente, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze pubblica sul proprio sito istituzionale, dandone evidenza con apposito comunicato, l'elenco degli enti che, alla data di scadenza del termine per la restituzione dei questionari, risultano non aver adempiuto alle disposizioni di cui al medesimo articolo 5, comma 1, lettera c). Di tale pubblicazione è data, altresì, notizia con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al punto 2 decorre l'ulteriore termine di sessanta giorni per la restituzione alla SOSE dei questionari, interamente compilati e sottoscritti dal legale rappresentante e dal responsabile economico finanziario dell'ente.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al punto 3, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze trasmette al Ministero dell'interno la lista definitiva degli enti da sanzionare che, alla scadenza del predetto termine, risultano non aver adempiuto alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 216 del 2010.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

5. Il Ministero dell'interno pubblica sul proprio sito istituzionale la lista definitiva degli enti inadempienti e procede, in occasione del primo pagamento utile e sino all'adempimento dell'obbligo di restituzione dei questionari, al blocco delle risorse spettanti a valere sul fondo di solidarietà comunale, per i Comuni, ovvero sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, per le Province, e successivamente a valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
6. Ai fini dello sblocco dei pagamenti, gli enti inadempienti dovranno provvedere a sanare la propria posizione direttamente tramite la SOSE. Entro il 20 di ogni mese, il Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento delle finanze comunica al Ministero dell'interno l'elenco degli enti che hanno successivamente provveduto all'adempimento nonché l'elenco dei residui enti inadempienti.
7. Per risolvere eventuali problematiche riscontrate dagli enti inadempienti nella compilazione e/o restituzione dei questionari, la necessaria assistenza tecnica è fornita dall'IFEL - Istituto per la finanza e le economie locali ai Comuni ed alle Unioni di Comuni e dall'UPI alle Province. A tal fine, IFEL ed UPI possono avvalersi del supporto tecnico di SOSE.

Il Segretario
Cons. Marcella Castronovo

Marcella Castronovo

Il Ministro dell'interno
Anna Maria Cancellieri

Anna Maria Cancellieri

